

# **REGOLAMENTO DELLA CASA DELLA SOLIDARIETÀ “A. DUBCEK” DI CASALECCHIO DI RENO.**

## **ART. 1 - CASA DELLA SOLIDARIETÀ**

1. Il Comune di Casalecchio di Reno ha istituito la Casa della Solidarietà “A. Dubcek”, sita in Casalecchio di Reno via Del Fanciullo n. 6, quale sede dell’associazionismo e del volontariato locale.

2. Presso la Casa della Solidarietà possono trovare collocazione gli Enti del Terzo Settore, riconosciuti tali secondo la normativa vigente, aventi sede o stabilmente operanti nel territorio di Casalecchio di Reno. Possono inoltre trovare collocazione associazioni, organismi o gruppi informali di cittadini, che perseguano, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e siano stabilmente attivi nel territorio, previa specifica valutazione dell’Amministrazione Comunale.

3. Di seguito, col termine “organizzazioni” si indicano tutte le tipologie di soggetti di cui sopra.

4. Presso la Casa della Solidarietà hanno sede stabile:

- l’Associazione Vittime del Salvemini – 6 dicembre 1990 e il Centro per le Vittime di reato e calamità, progetto dell’associazione stessa;

- la Pubblica Assistenza di Casalecchio di Reno.

Inoltre, presso la Casa della Solidarietà di norma si riunisce la Conferenza comunale del volontariato e dell’associazionismo.

5. L’accoglienza in Casa della Solidarietà comporta l’impegno a collaborare con le altre organizzazioni ospiti e con l’Amministrazione Comunale in azioni e progetti finalizzati allo sviluppo di comunità, nonché la promozione del coinvolgimento in possibili collaborazioni, nei confronti di organizzazioni non ospiti della Casa e singoli cittadini, che vogliano mettere a disposizione parte del loro tempo e delle loro competenze per specifiche iniziative a beneficio della cittadinanza.

## **ART. 2 - GESTIONE DELLA CASA DELLA SOLIDARIETÀ**

1. All’interno della Casa, in ogni locale, sono collocate più organizzazioni, compatibilmente alle richieste delle stesse, alle attività e agli ambiti di competenza, fino a occupare tutto lo spazio disponibile.

2. A ciascuna organizzazione è assegnata una dotazione strumentale di minima, in base alla disponibilità.

3. Le organizzazioni che hanno sede presso la Casa della Solidarietà devono utilizzare gli spazi comuni e gestire la propria attività senza ostacolare il contemporaneo svolgimento delle attività degli altri soggetti, al fine di una civile e proficua convivenza.

4. La gestione della Casa della Solidarietà è affidata alle organizzazioni concessionarie degli spazi, che, concordemente tra loro e con l'Amministrazione Comunale, si adoperano per la migliore conservazione e utilizzazione della struttura.

5. L'Amministrazione Comunale potrà eventualmente avvalersi, per la gestione della Casa della Solidarietà, della collaborazione di un organismo associativo di II° livello, liberamente costituito, in modo non esclusivo, dalle organizzazioni che hanno sede presso la Casa.

### **ART. 3 - ORGANISMO ASSOCIATIVO DI SECONDO LIVELLO**

1. L'organismo di secondo livello persegue i seguenti scopi:

- Promuovere il raccordo e il coordinamento delle diverse realtà che operano all'interno della Casa della Solidarietà, rendendo patrimonio comune l'esperienza maturata da ciascuna di esse all'interno del territorio di Casalecchio di Reno e, in particolare, della Casa della Solidarietà;
- Valorizzare la realtà della Casa della Solidarietà nel territorio casalecchiese, quale luogo di partecipazione, aggregazione e sperimentazione, anche avvalendosi dell'esperienza e della collaborazione dell'associazionismo e del volontariato del territorio;
- Adoperarsi per una migliore gestione e valorizzazione della Casa della Solidarietà, fungendo da stimolo per l'Amministrazione Comunale e per il territorio;
- Promuovere progetti di solidarietà, particolarmente a favore di situazioni di emergenza e di disagio locali, anche organizzando a tale scopo specifiche iniziative di raccolta fondi.

2. Le organizzazioni concessionarie di spazi presso la Casa della Solidarietà possono aderire, unitamente ad altre organizzazioni del territorio, all'organismo di secondo livello.

3. I rapporti tra l'Amministrazione Comunale e l'organismo di secondo livello, se costituito, sono regolati mediante convenzione.

4. E' compito delle organizzazioni concessionarie degli spazi, in coordinamento tra loro, o del suddetto organismo di secondo livello:

- Redigere e rivedere periodicamente una "Guida all'Uso" della Casa della Solidarietà;

- Convocare l'Assemblea delle organizzazioni aventi sede presso la Casa della Solidarietà almeno due volte l'anno, per un opportuno confronto sulle problematiche e le opportunità della struttura;
- Partecipare agli incontri della Conferenza comunale permanente del Volontariato e dell'Associazionismo, con funzione propositiva e consultiva.

5. Tutte le organizzazioni che hanno sede presso la Casa della Solidarietà sono tenute, per quanto riguarda la gestione della struttura, a rispettare quanto stabilito dalla sopra citata Guida all'Uso.

#### **ART. 4 - ASSEGNAZIONE SPAZI**

1. Ogni organizzazione come descritta al precedente articolo 1, con sede o operante nel territorio comunale, può presentare la richiesta per l'utilizzo di uno spazio, quale propria sede, presso la Casa della Solidarietà "A. Dubcek".

2. L'Amministrazione Comunale, compatibilmente alla disponibilità, assegnerà uno spazio a ciascuna delle richiedenti, in applicazione dell'articolo 1 e delle disposizioni regolamentari vigenti in materia, dando priorità alle organizzazioni del territorio che già collaborano col Comune nella realizzazione di iniziative a carattere socio – culturale e solidaristico. La Giunta comunale, con proprio atto, potrà individuare ulteriori criteri e priorità da seguire nell'assegnazione.

3. L'assegnazione degli spazi avviene a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese di cui al successivo articolo 9; nel procedimento di assegnazione, la Giunta comunale può stabilire i casi di esonero dal pagamento delle spese.

4. L'assegnazione ha di norma durata quinquennale con possibilità di rinnovo per un ulteriore quinquennio; è fatta salva la facoltà della Giunta comunale, nel procedimento di assegnazione, di stabilire una durata inferiore.

5. Hanno sede stabile presso la Casa della Solidarietà: l'Associazione Vittime del Salvemini – 6 dicembre 1990 con il Centro per le Vittime di reato e calamità, progetto dell'associazione stessa, e la Pubblica Assistenza di Casalecchio di Reno. Inoltre, presso la Casa della Solidarietà di norma si riunisce la Conferenza comunale del volontariato e dell'associazionismo.

6. Alla Pubblica Assistenza è assegnato, con titolo di priorità, anche parte del piano seminterrato, per il deposito e il rimessaggio di materiali, attrezzature e mezzi.

#### **ART. 5 - PRIORITÀ DI ACCESSO**

1. Nel caso in cui gli spazi a disposizione siano stati completamente assegnati, sarà costituita una lista d'attesa a cui si attingerà sulla base delle priorità di cui all'articolo 4, tenendo conto anche delle situazioni di urgenza e delle finalità perseguite dalle organizzazioni richiedenti. In caso di parità tra diverse richieste, si terrà conto della data di presentazione.

#### **ART. 6 - ARREDI E ATTREZZATURE**

1. Dell'utilizzo e del corretto impiego di arredi e materiali ricevuti, ogni organizzazione risponde individualmente, mentre per gli arredi e le strumentazioni di uso comune rispondono solidalmente tutte le organizzazioni aventi sede presso la Casa della Solidarietà.

2. Le attrezzature comuni sono a disposizione anche delle altre organizzazioni del territorio, secondo quanto disposto dalla Guida all'Uso della Casa della Solidarietà.

#### **ART. 7 - SPAZI DEDICATI**

1. All'interno dell'edificio, oltre alla sala convegni denominata Sala Foschi, che può ospitare circa 60 persone ed è provvista di strumentazioni e attrezzature, la Giunta può individuare, con proprio atto, spazi da riservare a Servizi dell'Amministrazione Comunale e/o a progettazioni trasversali, sia di iniziativa del Comune o degli enti, fondazioni o aziende cui esso aderisce, sia d'iniziativa di realtà associative e professionali del territorio, dedicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al mondo dell'educazione e della formazione, allo sviluppo di politiche attive del lavoro, di concerto con gli enti competenti, a iniziative volte all'orientamento e all'auto-imprenditorialità giovanile.

2. La Guida all'Uso disciplina nel dettaglio le modalità di utilizzo e le priorità d'accesso degli spazi sopra detti, recependo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale in merito agli spazi eventualmente individuati come riservati.

#### **ART. 8 - APERTURA E CHIUSURA**

1. La Casa della Solidarietà è servita da un servizio di portierato, che svolge le seguenti funzioni:

- Apertura e chiusura dell'edificio
- Servizio informativo per l'utenza interna ed esterna
- Prenotazioni per l'utilizzo della Sala Foschi
- Verifica della chiusura delle porte esterne e delle finestre negli spazi comuni
- Verifica dello spegnimento delle luci e dei macchinari
- Annotazione di eventuali anomalie riscontrate.

2. Il servizio di portierato sarà garantito, con modalità definite tra le parti, da:

- organizzazioni che hanno sede presso la Casa della Solidarietà, anche attraverso l'organismo associativo di II° livello qualora costituito;
- Amministrazione Comunale o enti, fondazioni o aziende cui essa aderisce, secondo le modalità ritenute più opportune e consone alla struttura.

#### **ART. 9 - RIMBORSO UTENZE**

1. Ogni organizzazione concessionaria di uno spazio presso la Casa della Solidarietà dovrà corrispondere al Comune una somma annuale, da corrispondersi in due rate semestrali (1 gennaio – 30 giugno e 1 luglio – 31 dicembre), quale rimborso forfettario delle utenze (riscaldamento, luce e acqua) che vengono sostenute dall'Amministrazione Comunale per l'intera struttura.
2. Periodicamente, l'Amministrazione Comunale provvederà a una verifica dei costi gestionali per l'eventuale ridefinizione delle quote di rimborso forfettario delle utenze. L'adeguamento sarà disposto con appositi atti amministrativi.

#### **ART. 10 - SERVIZIO DI VIGILANZA E PULIZIE**

1. Il servizio di vigilanza è svolto da un Istituto di vigilanza incaricato dall'Amministrazione comunale, che potrà chiedere rimborso pro quota dei costi sostenuti alle organizzazioni ospiti della Casa.
2. Il servizio di pulizia delle aree comuni della Casa della Solidarietà (sala convegni, aula dell'evento, corridoi, area del portierato, bagni, spazi riservati all'Amministrazione Comunale, spazi dedicati, area esterna, ecc.) è garantito, secondo modalità concordate tra le parti, da:
  - Amministrazione Comunale (nella misura di almeno 2 interventi a settimana);
  - organizzazioni che hanno sede presso la Casa della Solidarietà, anche attraverso l'organismo associativo di II° livello qualora costituito. Sarà cura di ciascun assegnatario provvedere al servizio di pulizia dei propri spazi all'interno degli uffici.

#### **ART. 11 - INTERVENTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

1. È obbligo alle organizzazioni che hanno sede presso la Casa della Solidarietà, anche attraverso l'organismo associativo di II° livello qualora costituito, l'effettuazione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e la segnalazione di quelli di manutenzione straordinaria, ritenuti necessari, all'Amministrazione Comunale, che comunicherà le sue decisioni in merito.
2. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale gli interventi di manutenzione straordinaria e gli eventuali investimenti.

3. Il compito di controllo per quanto riguarda l'uso, la corretta esecuzione della manutenzione ordinaria o straordinaria e il controllo dello stato manutentivo generale dell'edificio e delle attrezzature concesse sarà svolto dall'Amministrazione Comunale, anche attraverso la Società Patrimoniale Adopera s.r.l., che sarà inoltre competente:

- a) per la definizione e l'autorizzazione della programmazione di eventuali interventi effettuati sia dai concessionari sia dall'Amministrazione Comunale stessa;
- b) per le verifiche di congruità delle spese sostenute per l'effettuazione dei lavori;
- c) per la verifica della conformità dei lavori e della successiva acquisizione nel patrimonio comunale.

#### **ART. 12 - MANUTENZIONE ORDINARIA**

1. È a carico delle organizzazioni che hanno sede presso la Casa della Solidarietà la manutenzione ordinaria degli spazi loro assegnati (a scopo descrittivo e non esaustivo: riparazione infissi, porte e finestre, riparazione di serrature, sostituzione vetri, sostituzione lampade, modesti interventi di tinteggiatura delle pareti interne).

2. Resta altresì a carico delle organizzazioni che hanno sede presso la Casa della Solidarietà, anche attraverso l'organismo associativo di II° livello qualora costituito, la manutenzione ordinaria delle parti comuni e della dotazione strumentale fornita dal Comune.

3. In caso di spazi sottratti all'assegnazione diretta, ai sensi dell'articolo 7, la manutenzione ordinaria degli stessi è in carico all'Amministrazione Comunale, fatti salvi eventuali diversi accordi con specifici utilizzatori, in caso di progettazioni trasversali.

4. Per "manutenzione ordinaria" si intendono quegli interventi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di elementi non strutturali soggetti a usura, atti a conservare l'integrità e la funzionalità del bene senza che ne sia modificato sostanzialmente l'aspetto tecnico, ai sensi del DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia). Restano in ogni caso esclusi gli interventi sulle strutture dell'immobile e sugli impianti (ad eccezione delle normali operazioni di pulizia e revisione).

#### **ART. 13 - GUIDA ALL'USO DELLA CASA DELLA SOLIDARIETÀ**

1. Le organizzazioni che hanno sede presso la Casa della Solidarietà, anche attraverso l'organismo associativo di II° livello qualora costituito, hanno l'obbligo di redigere e di rivedere periodicamente la "Guida all'uso della Casa della Solidarietà", recependo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale in merito a eventuali spazi riservati.

2. Tale documento, una volta redatto, dovrà essere trasmesso all'Amministrazione Comunale per l'opportuna presa d'atto da parte dei competenti organi. Tale presa d'atto dovrà essere ripetuta, con le stesse modalità, ogni volta che si apportino delle modifiche alla Guida all'Uso.

3. Le organizzazioni che hanno sede presso la Casa della Solidarietà e quelle che ne utilizzano, anche saltuariamente, spazi e attrezzature, sono tenute ad attenersi a quanto stabilito dalla Guida all'Uso. La Guida all'Uso dovrà in particolare regolamentare la gestione di:

- Servizio di portierato (orari di apertura al pubblico, apertura e chiusura in caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, ecc.);
- Servizio di pulizia delle aree comuni, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10;
- Utilizzo della sala Foschi (utilizzo da parte di soggetti esterni alla Casa della Solidarietà, gestione delle prenotazioni e del relativo calendario, ecc.);
- Utilizzo degli spazi e delle strumentazioni comuni, sia da parte delle organizzazioni che hanno sede presso la Casa della Solidarietà, sia dei soggetti esterni (Sala dell'evento, autorimessa, magazzini, parcheggio, spazi dedicati, ecc.)
- Ammontare dei rimborsi spese richiesti per l'effettuazione di determinati servizi (es: utilizzo della Sala Foschi da parte di soggetti esterni, fotocopie, ecc.), salvaguardando il principio di trasparenza ed equità tra i richiedenti pur considerando la diversa tipologia di richiedenti (associazioni, privati, società, ecc).

4. La Guida all'Uso dovrà recepire le seguenti priorità per l'utilizzo:

- a. Utilizzo da parte dell'Amministrazione Comunale;
- b. Utilizzo da parte delle organizzazioni che hanno sede presso la Casa della Solidarietà;
- c. Utilizzo da parte delle organizzazioni del territorio, che non hanno sede presso la Casa;
- d. Utilizzo da parte di organizzazioni extra-territoriali o da altri soggetti, per iniziative di particolare rilevanza per la collettività.

5. Fermo restando l'obiettivo generale di valorizzare le risorse di autogestione e di autoregolamentazione delle organizzazioni aventi sede presso la Casa della Solidarietà, la Guida all'Uso deve preservare la destinazione pubblica e di sostegno del non profit della Casa della Solidarietà.

#### **ART. 14 - COMUNICAZIONI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

1. Al momento dell'assegnazione ogni organizzazione presso la Casa dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale:

- Nominativo e riferimenti (indirizzo, telefono, cellulare, indirizzo e-mail) del referente individuato quale responsabile delle comunicazioni con l'Amministrazione Comunale, riguardanti la gestione della Casa della Solidarietà.

- Giorni e orari di apertura al pubblico o di presenza dell'organizzazione presso gli spazi della Casa della Solidarietà.

2. Ogni organizzazione si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale eventuali modifiche intervenute nelle informazioni sopra citate.

#### **ART. 15 - ASSICURAZIONE**

1. Ogni organizzazione è tenuta all'osservanza delle norme concernenti la protezione assicurativa per i propri soci e per i frequentatori delle proprie attività, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito.

2. Nella polizza assicurativa del Comune di Casalecchio di Reno sono inseriti i locali e i materiali contenuti nella Casa della Solidarietà. Per "materiali" si intendono le attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

3. In caso di materiali acquisiti o acquistati dalle organizzazioni che hanno sede presso la Casa della Solidarietà (anche attraverso l'organismo associativo di II° livello qualora costituito), previi accordi con l'Amministrazione Comunale e su finanziamento della stessa, le organizzazioni hanno l'obbligo di inviarne l'elenco al Servizio comunale, per l'inserimento nella polizza assicurativa. Sono esclusi dall'assicurazione i materiali di proprietà delle organizzazioni, acquistati autonomamente con fondi propri, per i quali ogni organizzazione potrà stipulare un'apposita polizza assicurativa.

#### **ART. 16 - DIVIETO DI SUB CONCESSIONE E MODIFICAZIONE**

1. È vietata a tutte le organizzazioni la sub concessione dei locali della Casa della Solidarietà.

2. È fatto altresì divieto a tutte le organizzazioni di effettuare in proprio o per mezzo di terzi qualsiasi intervento o lavoro che modifichi in tutto o in parte la struttura, gli arredi e le attrezzature presenti nella Casa della Solidarietà, salvo esplicita autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale, che potrà avvalersi della Società Patrimoniale Adopera s.r.l.

#### **ART. 17 - RESPONSABILITÀ**

1. Qualora si verificano danni alla struttura e ai beni presenti all'interno e non venga individuata la persona o l'organizzazione responsabile dell'accaduto, tutte le organizzazioni dovranno rispondere in solido dei danni causati.



## **ART. 18 - PARCHEGGI**

1. L'area esterna alla Casa della Solidarietà è destinata in parte ad area cortiliva e in parte a parcheggio. L'area adibita a parcheggio è regolamentata dalla Guida all'Uso della Casa della Solidarietà.

2. A causa della limitatezza dello spazio adibito a parcheggio, la Guida dovrà privilegiare le necessità degli automezzi della Protezione Civile o comunque destinati ad un utilizzo pubblico. La presenza di strutture, fisse e mobili, che tolgano spazio alla sosta degli automezzi dovrà essere limitata ai casi di reale necessità.

## **ART. 19 - CONVENZIONE PER L'UTILIZZO**

1. L'Amministrazione Comunale stipulerà una convenzione con ogni organizzazione per la concessione in uso degli spazi presso la Casa della Solidarietà A. Dubcek, secondo lo schema allegato al presente regolamento.

2. La convenzione avrà di norma durata quinquennale, salvo quanto disposto al precedente articolo

4. L'eventuale disdetta di una delle parti dovrà essere comunicata per iscritto con un anticipo di almeno 3 mesi.

3. In caso di emergenza, su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale e senza alcun'altra formalità, le organizzazioni concessionarie dovranno restituire i locali assegnati liberi e sgombri da persone e cose.

## **ART. 20 - INADEMPIENZE E MANCATO RISPETTO DELLE NORME REGOLAMENTARI**

1. Le organizzazioni utilizzatrici sono tenute al rispetto delle norme del presente Regolamento.

2. Eventuali inadempienze saranno valutate dall'Amministrazione Comunale e potranno comportare, oltre al risarcimento dell'eventuale danno, anche la revoca immediata della concessione in uso degli spazi.

## **ART. 21 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento, tutte le convenzioni con organizzazioni assegnatarie, saranno sottoscritte nella nuova forma di cui allo schema allegato.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore il 15° giorno successivo alla data della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 10 delle Preleggi al Codice civile.